

L'ASSICURAZIONE IN CHIARO

L'assicurazione **CASA** e **FAMIGLIA**





Responsabile del progetto

Giacomo Carbonari

Redazione testi ed editing

Luigi Di Falco

Romina Ronchi

Matteo Avico

Grafica e illustrazioni

Donatella Novelli

Contenuti aggiornati a settembre 2017

Anno di pubblicazione 2017

Copyright Forum ANIA - Consumatori

La riproduzione anche parziale di testi e disegni della presente pubblicazione è consentita solo citando la fonte.

INTRODUZIONE

La casa rappresenta per la maggior parte delle persone un ambiente sereno nel quale condividere il tempo con la famiglia e dove far crescere i propri figli, un rifugio nel quale riposarsi dalle fatiche quotidiane. Un luogo fondamentale, da proteggere.

Tre sono le principali tipologie di rischio che vengono in mente quando si pensa alla propria abitazione: l'improvviso divampare di un incendio; il furto di beni da parte di qualche malintenzionato; le conseguenze della responsabilità civile derivanti dalla proprietà della casa e dal suo utilizzo.

Esistono anche altri rischi rilevanti come, ad esempio, i danni provocati da agenti atmosferici, il verificarsi di un guasto agli impianti o la possibilità che qualcuno ci faccia causa per questioni inerenti l'abitazione.

Le polizze di assicurazione per la casa e la famiglia servono proprio a garantirsi da situazioni di questo tipo, in cui si può subire direttamente un danno oppure essere chiamati a risarcire quello che è stato procurato ad altri: la loro funzione è tutelare l'assicurato, non solo per quanto riguarda gli eventuali danni alla propria abitazione, ma anche per quanto concerne l'integrità economica dell'intero nucleo familiare.

Obiettivo di questa guida è illustrare in maniera chiara ed esaustiva cosa sono e come funzionano le diverse garanzie previste da questa assicurazione, fornendo al lettore ogni informazione utile a riguardo.



Il Forum ANIA - Consumatori è una fondazione costituita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) che ha l'obiettivo di facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di assicurazione e i consumatori.

Si avvale della partecipazione di rappresentanti delle imprese, delle associazioni dei consumatori, nonché di autorevoli personalità indipendenti dal settore assicurativo.

Fanno parte della fondazione e siedono nel suo organo direttivo nove associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

A seguire i temi principali trattati finora dal Forum.

Cultura assicurativa

Uno degli scopi statutari del Forum è sviluppare iniziative di informazione ed educazione sui temi assicurativi per consentire scelte consapevoli da parte dei consumatori. Perseguendo tale finalità, realizza questa collana di guide assicurative che ha l'obiettivo di illustrare con un linguaggio semplice e concreto i temi assicurativi di maggiore interesse per i cittadini. Il Forum, inoltre, realizza lo schema educativo incentrato su cosa sono i rischi e su come questi possono essere affrontati mediante la prevenzione e la mutualità, finalizzato a diffondere la cultura assicurativa nelle scuole e nelle famiglie italiane (www.ioeirischi.it).



Welfare

Assicuratori e consumatori conducono all'interno del Forum un confronto sull'attuale modello di welfare, sui nuovi assetti che si vanno delineando e sul ruolo sociale dell'assicurazione. Perseguendo questo scopo, il Forum realizza indagini sugli scenari del welfare e le sue prospettive, sviluppa un monitoraggio costante sui fattori che causano la vulnerabilità economica delle famiglie italiane, realizzando queste attività in partnership con i maggiori centri di ricerca sociale e con le più prestigiose università nazionali. Il Forum ANIA - Consumatori partecipa, inoltre, a un laboratorio di ricerca *"Percorsi di secondo welfare"* che si propone di ampliare e diffondere il dibattito sulle esperienze innovative nel campo del welfare.

Il Forum ANIA - Consumatori, infine, sviluppa numerose iniziative determinate da accordi tra ANIA e associazioni dei consumatori, finalizzate al miglioramento del servizio assicurativo. Tra queste vanno evidenziate la procedura di conciliazione per le controversie r.c. auto e le proposte volte al miglioramento della trasparenza nei contratti assicurativi.

La sistematicità del confronto tra le parti all'interno del Forum consente inoltre di affrontare temi rilevanti ed attuali per imprese e consumatori, come il tema delle catastrofi naturali e delle eventuali soluzioni assicurative finalizzate a gestirne i costi.

www.forumaniaconsumatori.it



INDICE



1 **Tutelare la propria casa e la famiglia**

pag. 6

- › Caratteristiche generali
- › Le forme di assicurazione
- › Franchigie e scoperti
- › Obblighi dell'assicurato
- › La struttura del contratto
- › Le polizze "connesse"



2 **La garanzia incendio**

pag. 20

- › Le garanzie della polizza incendio base
- › Le esclusioni e le cose assicurabili a condizioni particolari
- › Le garanzie facoltative



3 **Assicurarsi dai rischi delle catastrofi naturali**

pag. 34

- › Terremoto
- › Alluvioni e inondazioni



4 **La garanzia furto**

pag. 40

- › Le garanzie della polizza furto base
- › Le esclusioni
- › Le garanzie facoltative
- › Le basi di indennizzo
- › Il recupero delle cose assicurate



5 **La garanzia responsabilità civile**

pag. 48

- › Le garanzie della polizza per la responsabilità civile
- › Le esclusioni
- › Il risarcimento del danno



6 Altre garanzie e servizi

pag. 54

- Tutela legale
- Assistenza
- Rottura lastre
- Infortuni



7 Domande e risposte.

pag. 66

Link utili.

pag. 76

Tutelare la propria casa e la famiglia




L'Assicurazione Casa e Famiglia è una polizza personalizzabile che offre diverse soluzioni a scelta per proteggere sia i fabbricati sia il nucleo familiare.

Le assicurazioni sulla casa e la famiglia tutelano l'assicurato, non solo per quanto riguarda gli eventuali danni alla propria casa, ma anche per quanto riguarda l'integrità economica dell'intero nucleo familiare.

Tali coperture sono quindi indicate per le famiglie che risulterebbero particolarmente esposte ai rischi assicurati e, più in generale, per tutti i soggetti per i quali le conseguenze di un rischio comporterebbero un danno economico grave e difficilmente sostenibile.

Le polizze che permettono di assicurarsi contro alcuni dei rischi cui possono andare incontro i fabbricati civili sono tante e diversificate tra loro. Chi desidera proteggere la propria abitazione può farlo per i danni provocati al fabbricato (l'immobile), per i danni al contenuto (gli oggetti presenti nell'abitazione) e per gli eventuali danni che la propria abitazione può creare alle altre (un'opzione che viene scelta spesso da chi abita a fianco di una o più abitazioni).

Il mercato assicurativo italiano offre una pluralità di **polizze multirischi**, che assicurano una copertura globale delle con-



sequenze economiche al patrimonio familiare derivanti da imprevisti che possono verificarsi non solo nell'abitazione, ma anche nello svolgimento della vita privata.

► **Caratteristiche generali**

A fronte del pagamento del premio (costo della polizza) da parte dell'assicurato, l'impresa di assicurazione si impegna ad offrire una protezione completa per la casa, per i beni che contiene e per le persone che vi abitano, nel corso della durata del contratto.

Le polizze multirischi offrono al contraente la possibilità di sottoscrivere una o più delle seguenti **garanzie di base**:

- **INCENDIO**
- **FURTO**
- **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

Per alcune di queste garanzie, oltre a quanto previsto nell'oggetto dell'assicurazione, è possibile che siano previste delle **clausole facoltative/complementari** che **estendono la copertura assicurativa della garanzia di base** (ad es. incendio) **ad ulteriori rischi** (ad es. danni da fenomeno elettrico). Tali clausole permettono di personalizzare l'offerta in base alle proprie esigenze e alla tipologia del bene assicurato.



La scelta della copertura assicurativa di base può, inoltre, essere integrata dalla sottoscrizione di **ulteriori garanzie** offerte in polizza:

- **rottura lastre**
- **assistenza**
- **tutela legale**
- **infortuni**

Si può, dunque, decidere di optare per:

- una copertura globale, sottoscrivendo tutte le garanzie della polizza multirischi;
- una copertura parziale dei soli rischi per i quali si ritiene necessario assicurarsi;
- una copertura limitata ad una sola delle garanzie base.

La **durata** dell'assicurazione per la casa e la famiglia è **annuale**, con rinnovo in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30/60 giorni prima della scadenza. Le parti sono libere di concordare l'ammontare e le modalità di pagamento del **premio assicurativo**, nonché di determinare convenzionalmente il tipo di rischio da assicurare. Una volta stabiliti questi criteri, che devono scaturire da una perfetta conoscenza del rischio fornita dall'assicurato alla compagnia assicurativa, essi soggiacciono a precise norme, per cui **ogni variazione della gravità o entità del rischio deve essere comunicata alla compagnia tempestivamente**.

L'entità del premio, come costo da pagare per ottenere il trasferimento del rischio dall'assicurato alla compagnia, viene determinata dalle diverse imprese assicuratrici.

Il suo importo dipende da diversi fattori, tra cui l'entità dei **massimali** di rimborso assicurati (importo massimo della spesa che la compagnia di assicurazione s'impegna a risarcire), i **limiti d'indennizzo** (franchigie e scoperti, ovvero la parte di

danno che resta a carico dell'assicurato), la **provincia di ubicazione** (in particolare per il furto e per gli eventi catastrofali), il **valore di ricostruzione** a nuovo della casa, la **sua tipologia** (villetta o appartamento), oltre che dai **rischi coperti**.

Al verificarsi dell'evento assicurato (ad es. furto o incendio), l'impresa assicuratrice paga l'**indennizzo di risarcimento** per il danno subito, sulla base di quanto concordato e indicato in polizza. In particolare, per quanto riguarda il risarcimento dei danni al contenuto della casa:

- se la polizza è a **valore d'uso**, l'indennizzo sarà pari al valore che la cosa assicurata ha al momento del danno, tenuto conto del deprezzamento legato all'uso;
- se la polizza è a **valore a nuovo**, l'indennizzo sarà pari al valore di riacquisto (rimpiazzo) che la cosa assicurata ha al momento del danno, senza alcun deprezzamento, al netto del valore residuo delle cose assicurate solo danneggiate.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni al fabbricato, l'indennizzo è stimato sulla base del valore di ricostruzione delle parti distrutte in modo analogo a quello con cui erano state costruite in precedenza, al netto del valore residuo delle parti solo danneggiate.

> Le forme di assicurazione

La **somma assicurata** è l'importo per il quale è coperto in polizza un insieme di determinati beni da una specifica categoria di rischio.

Normalmente si è liberi di attribuire alle cose da assicurare il valore che si ritiene più opportuno e la compagnia di assicurazione accetta tale valore senza alcuna stima preventiva. Poiché quando si formalizza il contratto assicurativo i beni relativi a ciascuna categoria di rischio sono suddivisi in par-



tite, anche la somma assicurata si stabilisce per ogni singola partita, e il valore dichiarato dall'assicurato è complessivo per le cose facenti parte della partita stessa. Perciò ogni partita costituisce un elemento indipendente rispetto alle altre presenti nel contratto e, in caso di danno, le norme di liquidazione saranno applicate partita per partita, escludendo ogni compensazione fra le stesse.



ASSICURAZIONE PIENA:

il valore assicurato è pari al valore assicurabile

Esempio: un immobile che vale € 200.000

è assicurato per € 200.000

SOTTOASSICURAZIONE:

il valore assicurato è inferiore al valore assicurabile

Esempio: un immobile che vale € 200.000

è assicurato per € 100.000

SOPRASSICURAZIONE:

il valore assicurato è superiore al valore assicurabile

Esempio: un immobile che vale € 200.000

è assicurato per € 300.000

La somma assicurata costituisce l'elemento essenziale per la determinazione del premio di ciascuna partita di polizza e rappresenta il **massimo indennizzo** dovuto all'assicurato per quella partita che è colpita dal verificarsi dell'evento dannoso. L'impegno della compagnia di assicurazione può superare il limite della somma assicurata solo se si debbono aggiungere le eventuali spese che l'assicurato ha sostenuto per evitare o diminuire il danno (cosiddette *spese di salvataggio*).

Per stabilire la somma assicurata occorre prima scegliere la **forma di assicurazione** cui fare riferimento. Al momento della sottoscrizione di una polizza multirischio per la casa, si può optare tra le seguenti **forme di assicurazione** per alcuni settori di garanzia:

- **Assicurazione a valore intero:** copre la totalità delle cose assicurate, pertanto, la **somma assicurata** (e quindi l'indennizzo) deve corrispondere all'intero loro **valore reale**. Se in polizza viene assicurato un importo inferiore rispetto al valore reale del bene, si applica la regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile) in virtù della quale l'impresa paga il danno solo parzialmente. Per non incorrere nella penalizzazione prevista per la sottoassicurazione, l'assicurato è tenuto a variare le somme assicurate in caso di aumento, per qualsiasi motivo, dei valori presunti al momento della stipulazione del contratto. Al tempo stesso, l'eventuale diminuzione del valore delle cose assicurate, se non si aggiorna la somma assicurata, comporta un inutile aggravio di premio (soprasicurazione,) poiché ai sensi dell'art. 1909 del Codice Civile, la somma che sarà pagata dalla compagnia di assicurazione non potrà in alcun caso superare il valore reale.
- **Assicurazione a primo rischio assoluto:** in caso di sinistro, la garanzia copre il danno fino al massimo della **somma pattuita, indipendentemente dal reale valore complessivo** delle cose assicurate. L'assicurato ha così diritto di essere integralmente indennizzato sino alla concorrenza della somma assicurata. Tale forma assicurativa consente, dunque, l'esclusione dell'applicazione della regola proporzionale ed è particolarmente indicata per assicurare beni il cui valore è soggetto a frequenti oscillazioni.
- **Assicurazione a primo rischio relativo:** questa forma di assicurazione vale solo per la garanzia furto del contenuto della casa e trova il proprio fondamento nella previsione di sinistri con **asportazione parziale** delle cose assicurate. Poiché i danni derivanti sono inferiori al valore complessivo delle cose garantite, la **somma assicurata** può essere pat-



tuita per un valore pari all'ammontare del **massimo danno che l'assicurato ritiene di poter subire**. In polizza sarà riportata sia la somma assicurata (massimo indennizzo), sia il valore complessivo delle cose assicurate (cosiddetto valore di esistenza) e il danno sarà indennizzato sino alla concorrenza della somma assicurata. Il valore complessivo effettivo delle cose al momento del sinistro non dovrà essere superiore a quello dichiarato in polizza, secondo quanto prevede la regola proporzionale (ex art. 1907 del Codice Civile). Va sottolineato che tale forma di assicurazione è raramente adottata nei prodotti assicurativi oggi in commercio.



ART. 1907 DEL CODICE CIVILE - ASSICURAZIONE PARZIALE

«Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.»

Esempio:

Valore reale dei beni = € 100.000 → Valore assicurato = € 50.000

Importo del danno = € 30.000 → Importo indennizzo = € 15.000

ART. 1909 DEL CODICE CIVILE - ASSICURAZIONE PER SOMMA ECCEDENTE IL VALORE DELLE COSE

«L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.»

FORMA ASSICURATIVA	SOMMA ASSICURATA	SOTTOASSICURAZIONE
VALORE INTERO	Valore reale	SI Regola proporzionale
PRIMO RISCHIO RELATIVO	Valore di esistenza	SI Regola proporzionale
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Massimo dell'indennizzo	NO Regola proporzionale

► Franchigie e scoperti

L'assicurazione contro i danni non esonera l'assicurato dall'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi dell'evento dannoso o le sue conseguenze. Infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 1914 del Codice Civile «L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno» (cosiddetto *Obbligo di salvataggio*).

Per mantenere vivo l'interesse dell'assicurato a salvaguardare i beni coperti da garanzia e per abbassare i costi dell'assicurazione, riducendo proporzionalmente l'indennizzo e il premio, spesso si introducono nella polizza **franchigie e scoperti** che comportano una **partecipazione dell'assicurato alla copertura del rischio**.



La **FRANCHIGIA** è l'importo, convenuto in polizza, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro.

Lo **SCOPERTO** è la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato.

Franchigia assoluta

Per la partita interessata, si stabilisce una somma in valore assoluto che costituisce una **soglia minima**; in caso di sinistro sarà indennizzata quella parte di danno che supera l'importo della soglia minima.



Una parte del danno indennizzabile, dunque, resta a carico dell'assicurato, che beneficia, però, di una riduzione del premio di polizza commisurata alla franchigia.

 *Esempio:*

Franchigia assoluta = € 500 Danno = € 400 Risarcimento = € 0

Franchigia assoluta = € 500 Danno = € 1000 Risarcimento = € 500

Franchigia relativa

Per la partita interessata, si stabilisce una somma in valore assoluto che costituisce una soglia minima; in caso di sinistro sarà quindi indennizzato integralmente il danno che supera l'importo della soglia minima; qualora invece il danno fosse inferiore alla soglia minima, resterebbe a carico dell'assicurato.

 *Esempio:*

Franchigia relativa = € 500 Danno = € 400 Risarcimento = € 0

Franchigia relativa = € 500 Danno = € 1000 Risarcimento = € 1000

Scoperto percentuale

Per la partita interessata, si stabilisce in polizza una **determinata percentuale** del danno indennizzabile che, in caso di sinistro, non viene liquidata e rimane a carico dell'assicurato. Il premio viene ridotto in funzione della percentuale predeterminata.

Scoperto percentuale con minimo non indennizzabile

In caso di sinistro la compagnia di assicurazione corrisponderà all'assicurato l'importo del danno con **detrazione di una percentuale predeterminata**, che non viene liquidata; si fissa, inoltre, anche una somma in valore assoluto che costituisce una **soglia minima**.

Per i sinistri di modesto importo, quando la percentuale di danno a carico dell'assicurato è inferiore a tale soglia, la com-

pagnia di assicurazione indennizza la parte di danno che supera l'importo della somma fissata come soglia, senza tenere conto dello scoperto percentuale.

.....
Quindi **franchigia e scoperto** operano in detrazione sull'ammontare del danno indennizzabile, calcolato a termini di polizza, tenuto anche eventualmente conto dell'applicazione della regola proporzionale.

L'importo stabilito come franchigia e la percentuale di scoperto sono in funzione della garanzia prestata, per cui nell'ambito di uno stesso contratto (per ogni singola garanzia prestata o per ogni singola partita di polizza) vi possono essere diversi importi di franchigia e diverse percentuali di scoperto: ad es. per gli atti dolosi, per gli eventi atmosferici, per i danni da acqua condotta etc.

.....
➤ Obblighi dell'assicurato

Primo compito dell'assicurato in caso di sinistro è dimostrare che l'avvenimento prodottosi fa parte degli eventi previsti dalla polizza, ossia che la causa del sinistro rientra nei rischi che sono coperti dall'assicurazione. Per rendere operativa la garanzia occorre, dunque, che l'assicurato stesso dimostri che il sinistro ha procurato un danno e che le cose rubate o danneggiate sono identificate nella polizza.

Secondo quanto stabilito dall'art. 1913 del Codice Civile, «L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.» (cosiddetto **Obbligo di avviso**).

Sulla base di tale disposizione, la disciplina assicurativa stabilisce in capo all'assicurato una serie di obblighi di comuni-



cazione e informazione (es. denuncia all'autorità giudiziaria, distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate), nonché di obblighi di conservazione delle prove, che devono essere rispettati, affinché la garanzia possa operare.

L'assicurato ha precisi obblighi nella tempestiva comunicazione del sinistro e nella conservazione delle prove.

La violazione dei predetti obblighi comporta delle **sanzioni** a carico dell'assicurato.

Secondo quanto stabilito dall'art. 1915 del Codice Civile, *«L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto».*

.....

Se l'appartamento fa parte di un condominio è consigliabile confrontare la potenziale polizza sulla casa da sottoscrivere con la polizza "globale fabbricato" (stipulata dall'amministratore per conto dei condomini), al fine di evitare sovrapposizioni tra le due coperture assicurative, dal momento che l'assicurato non può essere destinatario di due risarcimenti aventi la medesima causale.

.....

Ne consegue che la compagnia di assicurazione, prima di versare l'indennità, ha il diritto di accertare che il sinistro sia effettivamente coperto da garanzia e sia avvenuto conformemente alla denuncia fatta dall'assicurato.

Ambedue le parti possiedono il **diritto di recedere** dal contratto; tale facoltà può essere esercitata non oltre il sessan-

tesimo giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata, o il sinistro è stato altrimenti definito.

Qualora sia la compagnia di assicurazione a recedere, è previsto un preavviso di trenta giorni e si dovrà dar luogo al rimborso del premio netto non goduto - al netto delle tasse - sulle somme assicurate rimaste in essere.

► La struttura del contratto

Schematizzando, si può dire che la struttura di una polizza multirischio per la casa, al pari degli altri contratti di assicurazione consta di due sezioni principali. La prima sezione riporta le definizioni e le **Condizioni generali di contratto (CGA)**, ovvero le norme relative ai diritti e doveri delle parti. Nella seconda sezione del contratto, definita usualmente come **Condizioni Speciali**, sono riportate le norme pertinenti alle diverse garanzie.

Nelle **Condizioni generali di contratto** rientrano le cosiddette norme comuni a tutti i settori di garanzia, ad esempio: le dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, l'aggravamento o diminuzione del rischio, la clausola di buona fede (che tutela l'assicurato in caso di sue dichiarazioni false che determinano l'aggravamento del rischio senza dolo o colpa grave), il pagamento del premio e la decorrenza delle garanzie, la proroga ed il periodo di assicurazione, etc.

Nelle **Condizioni Speciali**, sono riportate, per ciascun settore di garanzia, le seguenti norme:

- l'oggetto dell'assicurazione;
- le esclusioni;
- le garanzie facoltative;
- le norme operanti in caso di sinistro.



Poiché le polizze multirischi sono **personalizzabili** a seconda delle proprie necessità - che può essere quella di proteggere l'intera famiglia, l'abitazione di proprietà, in affitto o locata a terzi, in un fabbricato condominiale o unifamiliare - il contratto assicurativo viene stipulato sulla base di numerose informazioni e dichiarazioni, fornite dall'assicurato alla compagnia di assicurazione. Per esempio:

- tipologia di fabbricato;
- metri quadrati commerciali;
- caratteristiche costruttive;
- anno di costruzione del fabbricato;
- residenza;
- destinazione dei locali;
- stato di manutenzione dell'immobile;
- prossimità di attività commerciali o produttive;
- esposizione a particolari eventi atmosferici;
- facilità di raggiungimento dell'abitazione;
- eventuale sottoscrizione di un contratto di mutuo.

.....
Le polizze multirischi casa e famiglia permettono, dunque, la scelta e la combinazione di diversi settori e livelli di garanzia, che il contraente potrà scegliere in base al grado di protezione che ritiene più adatto per la propria famiglia e la propria abitazione.
.....

LE POLIZZE "CONNESSE"

Ai tradizionali prodotti assicurativi offerti dalle compagnie nel mercato, si vanno affiancando e sempre più diffondendo **innovativi prodotti assicurativi** votati alla tecnologia.

L'avvento del digitale ha, infatti, comportato un'evoluzione del settore assicurativo che, in un'ottica di semplificazione e innovazione, sfrutta al meglio le **tecnologie emergenti** per elaborare una gamma di offerta sempre più ampia e personalizzata, in linea con le esigenze degli utenti. Lo sviluppo dell'*Internet of things* sta, in particolare, determinando una ridefinizione delle proposte assicurative, che da semplici "prodotti" si presentano sempre più come veri e propri **servizi**, ovvero come **soluzioni di sicurezza**, per la prevenzione, il contenimento e l'assicurazione del danno. Diverse compagnie assicurative consentono, infatti, all'assicurato di integrare la garanzia di base - ed eventuali ulteriori garanzie - con l'acquisto di **servizi telematici per la casa**, in grado di garantire livelli di sicurezza sempre più elevati.

Ci si riferisce in particolare alla crescente diffusione delle *cosiddette polizze "casa connessa"*, ovvero alla proposta di **esclusivi kit assicurativi** - comunemente detti *Home Box* - da installare nella propria abitazione, in grado di **rilevare in tempo reale l'insorgenza di eventuali rischi** e di comunicare all'assicurato e ad una centrale operativa in funzione H24 la minaccia rilevata, per permettere un intervento tempestivo.

Si tratta di dispositivi autoinstallanti - offerti generalmente in comodato d'uso -, dotati di una SIM e di un modulo GSM, che consentono di funzionare indipendentemente dalla rete telefonica, e composti da una **centralina** e da **più sensori**, quali:

- sensore elettrico, per sbalzi e assenza di corrente;
- sensore fumo, per il pericolo d'incendio;
- sensore acqua, per il pericolo di allagamento;
- sensore movimento, per il pericolo di intrusione nell'abitazione.

Rilevato il pericolo tramite i sensori, il dispositivo si attiva e invia una notifica di allarme all'assicurato (solitamente tramite SMS al numero di cellulare dichiarato al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa) e alla centrale operativa (*cosiddetta emergency call*), la quale, dopo aver consultato l'assicurato, predispone immediatamente l'intervento opportuno (ad es. forze dell'ordine, idraulico, elettricista etc.).

Attraverso l'adozione di tali soluzioni assicurative, si ha, dunque, la possibilità di conoscere istantaneamente l'insorgenza del rischio e quindi di evitare il verificarsi di danni o di limitarne l'entità.

La garanzia incendio



Una soluzione assicurativa per tutelare l'abitazione e il suo contenuto dai danni provocati da incendio, fulmini, esplosioni e scoppi.

► Le garanzie della polizza incendio base

La garanzia non copre solo i danni provocati dall'incendio, ma anche quelli dovuti a fulmine, esplosione, caduta di aeromobili, satelliti e corpi celesti.

Si può assicurare solamente il **fabbricato** e le sue pertinenze (per esempio il box), oppure anche il contenuto. In questo caso è necessario scegliere due valori da assicurare, uno per il fabbricato, l'altro per i beni al suo interno.



L'assicurazione incendio per la casa può essere utile per:

- *assicurare i locali dell'abitazione (box e cantina compresi) e il loro contenuto, per i danni da incendio e tutti gli altri eventi connessi, grazie a formule che consentono di soddisfare pienamente le esigenze sia dei proprietari che degli inquilini;*
- *alzare una barriera contro ogni tipo di imprevisto, dagli eventi più gravi (incendio, esplosione, fulmini, etc.) ai piccoli contrattempi della vita quotidiana (rottura di tubazioni, corti circuiti) che possono provocare danni al fabbricato e al suo contenuto;*
- *integrare la copertura e la portata della polizza "globale fabbricati" stipulata dall'amministratore del proprio condominio;*
- *stipulare la polizza sull'immobile a favore dell'istituto di credito per la concessione del mutuo ipotecario.*



Secondo quanto riportato nella polizza assicurativa, per **incendio** deve intendersi: «*La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoeendersi e propagarsi*».

Da tale definizione deriva che:

- si ha incendio solo se vi è **sviluppo di fiamma**;
- il danno è indennizzabile solo se i **beni sono al di fuori di appropriato focolare**.

Nelle polizze incendio base (cioè quelle per le quali non siano state espressamente previste particolari estensioni) sono indennizzabili solo i **danni materiali e diretti** arrecati alle cose mobili ed immobili, ovvero direttamente provocati dall'evento assicurato e non tutti quelli che da esso derivano.

 **Esempio:**

se Tizio stipula una polizza incendio base per la propria azienda, in caso di incendio sono indennizzabili solo i danni materiali subiti dalle cose assicurate (ad es. macchinari e locali) e non anche i costi fissi che l'azienda deve comunque sostenere (ad es. spese d'affitto). Quest'ultimo è un danno indiretto dell'incendio e non è indennizzabile, a meno che sia sottoscritta in polizza un'apposita estensione di garanzia.



Sono assicurati i danni da incendio, **qualunque sia stata la causa** che lo abbia prodotto, **salvo** le **esclusioni** espressamente previste in polizza (vedi paragrafo successivo.)

Alcuni degli **eventi principali** per i quali è operativa la garanzia di base, **anche se non vi sia sviluppo di fiamma**, sono:

- **fulmine**, ovvero sono garantiti i danni provocati dall'azione meccanica e diretta del fulmine, con esclusione dei danni di fenomeno elettrico da esso provocati;
- **esplosione e/o scoppio**, purché non causati da ordigni esplosivi (da notare che sono garantiti gli effetti dell'esplosione e dello scoppio anche se questi sono avvenuti all'esterno delle cose assicurate o non pertinenti all'attività assicurata);
- **caduta di aeromobili**, loro parti o cose trasportate;

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile sono indennizzabili anche i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

La garanzia comprende alcuni eventi principali e alcuni danni conseguenti agli eventi previsti nella polizza.

Nella garanzia è, inoltre, compresa una serie di **danni consequenziali** al verificarsi dell'evento primario (incendio, fulmine, scoppio, etc.), come **ad esempio i danni causati** alle cose assicurate da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;

- da colaggio o fuoriuscita di liquidi.

Queste condizioni valgono purché i danni conseguenti agli eventi previsti dalla polizza abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste a 20/50 mt. da queste.


➤ Le esclusioni e le cose assicurabili a condizioni particolari

Dalla garanzia di base è esclusa una serie di danni, tra i quali quelli:

- verificatisi in occasione di eventi eccezionali (ad es. guerre, insurrezioni, scioperi e sommosse);
- generati da esplosione nucleare o fenomeni comunque legati a trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- causati da eventi naturali catastrofali (ad es. terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti);
- causati da dolo o colpa grave dell'assicurato;
- alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- consequenziali;
- causati da atti vandalici e dolosi.

Molte delle esclusioni summenzionate possono, tuttavia, essere ricomprese in garanzia attraverso apposito accordo contrattuale (vedi paragrafo successivo).

Vi sono poi i cosiddetti “**beni particolari**” che, per la loro stessa natura o per il loro valore, rivestono una specifica alea. Si tratta di: valori, documenti, preziosi in genere, ma-



I beni particolari possono essere inclusi nella polizza esclusivamente indicando il loro valore.



noscritti, raccolte scientifiche, collezioni etc. e tutto quanto dettagliatamente elencato nelle condizioni contrattuali.

Tali beni possono trovare copertura assicurativa solo mediante la loro **specificata menzione in polizza** con indicato il loro valore (**partita separata**).

La clausola potrebbe richiedere all'assicurato specifiche misure di cautela, oppure escludere particolari causali di danno o, ancora, stabilire franchigie e scoperti adeguati.

► **Le garanzie facoltative**

Alcuni danni, generalmente esclusi dalla garanzia di base, possono rientrare nell'assicurazione incendio tramite la sottoscrizione di **garanzie facoltative** o complementari (dunque a fronte di un sovrappremio), che permettono, appunto, **estensioni della garanzia di base**.

Alcune delle estensioni di garanzia più ricorrenti riguardano:

- A.** danni conseguenti ad eventi di autocombustione, mancato freddo, fenomeni elettrici, urto di veicoli stradali;
- B.** garanzie di responsabilità (rischio locativo, ricorso terzi e ricorso locatari);
- C.** alcuni danni indiretti;
- D.** danni da eventi speciali (atmosferici o socio-politici, acqua condotta);
- E.** danni da eventi catastrofici naturali (terremoto, inondazione etc.).

A. I danni da autocombustione, mancato freddo, fenomeni elettrici e urto di veicoli stradali

Rientrano in tale categoria:

I danni da **autocombustione**, intesa come «*la combustione spontanea senza sviluppo di fiamma*», un fenomeno che interessa alcune sostanze (quali, ad es. oli, polveri e carboni), che,

per loro natura, anche senza apporto di calore dall'esterno, raggiungono la temperatura di accensione e si carbonizzano, senza che vi sia sviluppo di fiamma.

I danni consequenziali da **mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorifero**.

Questa garanzia opera a due livelli:

- in conseguenza dell'incendio o di altro evento garantito in polizza (cosiddetta *garanzia ridotta*);
- in conseguenza di qualsiasi evento (cosiddetta *garanzia estesa*).

La *garanzia ridotta* opera sia per il mancato freddo, sia per la fuoriuscita del fluido frigorifero.

La *garanzia estesa* offre, invece, la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:

- solo mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- solo fuoriuscita del fluido frigorifero;
- entrambe le casistiche.

I danni causati da **fenomeno elettrico** (correnti, scariche o cali di tensione) ad apparecchi mobili elettrici e/o elettronici, nonché pannelli solari e impianti fotovoltaici.

Sono esclusi i danni provocati da usura o cattiva manutenzione, da difetti di fabbricazione dei materiali e i danni a lampadine, valvole e resistenze.

La garanzia prescinde da qualsiasi causa, ovvero non necessita di una correlazione con eventi garantiti dalla polizza base, ed è di norma assoggettata a franchigie e limiti di indennizzo.

I danni da **urto di veicoli stradali**.

La garanzia prevede due requisiti per il diritto all'indennizzo:



- che i veicoli siano in transito sulla pubblica via;
 - che i veicoli non appartengano né siano in uso all'assicurato.
- Di norma è prevista una franchigia assoluta per sinistro.

B. Le garanzie di responsabilità

Esistono tre garanzie di responsabilità:

Le garanzie di responsabilità permettono una copertura dai danni alle cose causati a terzi.

1. Ricorso terzi
2. Ricorso dei locatari
3. Rischio locativo

In tutte e tre i casi elencati:

- la compagnia di assicurazione tiene indenne il proprio assicurato di quanto questi debba corrispondere al terzo danneggiato esclusivamente per i danni a cose (i danni a persone causati da incendio, esplosione e scoppio sono, invece, normalmente compresi nelle polizze del ramo Responsabilità Civile Generale).
- l'operatività della garanzia è subordinata al fatto che ci sia un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

1. Ricorso terzi

La garanzia poggia sul presupposto dell'art. 2043 del Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Con tale garanzia, la compagnia di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i **danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi** da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Non essendo possibile stimare a priori il valore delle cose che possono essere danneggiate, la garanzia viene prestata **entro i limiti della somma specificamente assicurata** (massimale), senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione **non comprende** i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente.

Per ottenere la prestazione della garanzia l'assicurato deve:

- informare immediatamente la compagnia assicurativa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della compagnia di assicurazione.

2. Ricorso dei locatari

Qualora l'incendio, o altro evento garantito in polizza, sia causato da **vizio di costruzione o di manutenzione dell'immobile**, il proprietario dovrebbe rispondere dei danni subiti dagli inquilini.

Con tale garanzia la compagnia di assicurazione si sostituisce



all'assicurato, limitatamente ai **danni diretti e materiali causati alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi** verso i quali i locatari stessi debbono rispondere.

Non essendo possibile stimare a priori il valore delle cose che possono essere danneggiate, la garanzia viene prestata entro i limiti della somma assicurata (massimale), senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

3. Rischio locativo

Con tale garanzia, la compagnia di assicurazione si sostituisce all'assicurato limitatamente ai **danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione**.

Ai sensi dell'art. 1588 del Codice Civile, infatti: *«Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento delle cose che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile».*

I danni devono essere causati da incendio o da altro evento garantito in polizza, anche se con colpa grave dell'assicurato stesso.

Contrariamente alle garanzie precedenti, in questo caso il danno massimo è perfettamente individuabile e corrisponde al valore dei locali in locazione all'assicurato. La somma assicurata deve, quindi, essere pari a tale valore, calcolato a termini di polizza.

In caso contrario, la compagnia di assicurazione, al verificarsi del sinistro, potrà applicare la **regola proporzionale**.

GARANZIE DI RESPONSABILITÀ	ASSICURATO	DANNEGGIATO	ASSICURAZIONE DI	DANNEGGIATO
RICORSO TERZI	Proprietario	Terzi	Massimale	NO regola proporzionale
RISCHIO LOCATARI	Locatore	Locatario	Massimale	NO regola proporzionale
RISCHIO LOCATIVO	Locatario	Locatore	Somma assicurata valore dei locali	Sì regola proporzionale

C. I danni indiretti

Tale garanzia complementare ha lo scopo di reintegrare l'assicurato dei **danni indiretti**, conseguenti al danno principale provocato dal sinistro, tra quelli esplicitamente indicati nel contratto, quali:

- le **spese di demolizione e sgombero** delle eventuali macerie o residui ingombranti che debbano essere portati in discarica;
- gli **oneri di urbanizzazione** (allacciamenti alla rete idrica, elettrica, telefonica) quando si ricostruisce un fabbricato distrutto;
- la **parcella del perito** chiamato per la valutazione del danno o per la ricostruzione;
- le **spese per l'affitto o la camera d'albergo** nel periodo in cui la propria casa è inagibile;
- i **costi sostenuti per rifare eventuali documenti** andati distrutti;
- i costi per il **trasloco** dei beni non danneggiati in un **deposito temporaneo**.



Spesso si tratta di una forma di garanzia forfettaria, che:

- al momento dell'assicurazione, prevede l'aumento dei capitali (e del relativo premio) di una percentuale prestabilita;
- al momento della liquidazione del sinistro prevede analogha maggiorazione sull'indennizzo calcolato, senza l'obbligo di documentazione alcuna.

La **perdita delle pigioni** è un classico esempio di copertura di danni indiretti e consiste nel compensare l'assicurato, proprietario del fabbricato o dei locali assicurati, della parte di affitto che egli non può percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, e ciò per il tempo necessario al loro ripristino e comunque per non più di un anno. Tale garanzia solitamente è prestata a primo rischio assoluto.

D. Eventi speciali (atmosferici, socio-politici, fuoriuscita di acqua condotta e fumo)

Vengono denominati "eventi speciali" una serie di eventi legati a fenomeni o situazioni di particolare natura, violenza, o entità, non dipendenti dalla volontà dell'uomo, come gli **eventi atmosferici (e gli eventi catastrofici dei quali si parlerà nel capitolo 3)**, o non conseguenti a fatti accidentali, quali **eventi socio-politici e atti vandalici o dolosi di terzi.**

La garanzia per gli eventi speciali esclude alcune tipologie di eventi, assicurabili con altre estensioni di polizza.

✓ **Eventi atmosferici.** Si intendono con questo termine tutti i fenomeni meteorologici quali neve, pioggia, tempeste, vento, bufere, grandine e gelo.

Il presupposto affinché operi la garanzia è che gli eventi stessi siano

caratterizzati da violenza riscontrabile, per gli effetti prodotti, su una pluralità di enti, assicurati o non.

Sono **danni indennizzabili**:

- i danni provocati alle cose assicurate (fabbricato, macchinario e merci) dalla forza degli eventi coperti dalla garanzia;
- i danni da bagnamento, provocati dalla pioggia, dalla grandine o dalla neve, al contenuto posto all'interno del fabbricato; tale garanzia è comunque subordinata al fatto che gli eventi coperti dalla garanzia abbiano provocato rotture, brecce, lesioni agli elementi costruttivi esterni del fabbricato.

Sono **esclusi** tutti i danni provocati da **fenomeni naturali di portata straordinaria e catastrofica** (ad es. esondazioni, frane, mareggiate, valanghe, terremoti) e i danni ai beni lasciati all'aperto, oltre che a recinti, tettoie, vetrate, agli alberi o alle coltivazioni.

Alcune di queste esclusioni sono assicurabili con **ulteriori estensioni** (ad es. la garanzia "sovraccarico di neve" che copre i danni conseguenti al crollo totale e parziale del tetto).

✓ **Eventi socio-politici e atti vandalici o dolosi di terzi.** Con questa garanzia, si assicurano alcune delle situazioni di particolare gravità e pericolosità, quali:

- incendi, esplosioni e scoppi verificatisi in occasione di **tumulti, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggi**;
- **atti vandalici e dolosi puri e semplici.**

Restano invece **esclusi** i cosiddetti **eventi di natura bellica** e cioè: atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione. La portata della garanzia non è limitata ai soli danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei determinati dagli eventi prestati con tale condizione particolare, ma **sono coperti tutti i danni** materiali e diretti **a seguito di atti dolosi**, meno quelli esplicitamente esclusi dalla condizione particolare stessa.



✓ **I danni da fuoriuscita di acqua condotta.** La garanzia copre i danni d'acqua verificatisi a seguito di **guasto o rottura accidentale** di pluviali, grondaie, impianti idrici, di riscaldamento o condizionamento ed elettrodomestici, con eventuale estensione della garanzia ai danni da occlusione delle tubazioni o delle reti fognarie (al servizio del fabbricato) e delle spese per la ricerca e la riparazione delle rotture.

Sono **esclusi dalla garanzia:**

- i danni da spargimento di acqua dovuti a occlusioni della rete fognaria pubblica, a irregolarità del deflusso dell'acqua piovana, a umidità o a stillicidio;
- i danni riconducibili ad uso improprio, ad usura o cattiva manutenzione degli impianti, a naturale deperimento.
- i danni da allagamento alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10-12 cm dal pavimento.

✓ **I danni da fuoriuscita di fumo.** La garanzia copre i danni derivanti dalla fuoriuscita del fumo da impianti per la produzione del calore, a condizione che:

- l'evento sia di natura accidentale e non legato quindi all'usura, al deterioramento naturale dell'impianto o alla carenza di manutenzione dell'impianto;
- che gli impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini.

Per tutte le estensioni di garanzia, nella polizza di assicurazione sono quasi sempre indicati franchigie e/o scoperti e limiti d'indennizzo.

Assicurarsi dai rischi delle catastrofi naturali



La copertura contro il rischio catastrofale generalmente è un'estensione facoltativa della garanzia incendio nell'ambito di una polizza multirischio per le abitazioni civili.

La garanzia contro le catastrofi naturali può coprire i danni causati da:

- **terremoto**
- **fenomeni alluvionali** (alluvioni, inondazioni, allagamenti)

Gran parte delle polizze in commercio offre la possibilità di coprire, tra i rischi catastrofali, il rischio terremoto. Sono invece meno diffuse le soluzioni assicurative che permettono di proteggere la propria casa contro i fenomeni alluvionali.


Un numero molto ristretto di compagnie assicurative, inoltre, propone:

- la copertura contro il rischio terremoto all'interno della copertura base incendio ed altri danni ai beni (non facoltativa);
- la copertura contro i danni da terremoto nella formula "stand-alone".

La durata della polizza è annuale.

► **Terremoto**

La garanzia è finalizzata alla **copertura di tutti i danni materiali e diretti** alle cose assicurate **causati da terremoto**, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.



Secondo quanto riportata nella polizza assicurativa, per **terremoto** deve intendersi: «*Un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati "singolo sinistro"».*

Le **sezioni della garanzia** presenti nei prodotti attualmente in commercio sono le seguenti:

- A. danni al fabbricato
- B. danni al contenuto

Un numero limitato di compagnie assicurative offre anche ulteriori sezioni di garanzia, quali:

- C. danni alla persona
- D. indennità aggiuntive

A. Danni al fabbricato

La garanzia trova **operatività** soltanto per i fabbricati il cui proprietario sia una persona fisica.

Gli edifici assicurabili sono:

- antisismici, ossia aventi le caratteristiche previste per le zone dichiarate sismiche dalla normativa in vigore;



- con strutture portanti verticali e orizzontali e la copertura in cemento armato;
- in muratura con solai in travatura di ferro e armatura del tetto;
- in muratura con solai ed armatura del tetto in legno;
- in bio-edilizia (prefabbricati realizzati assemblando prodotti specifici precostruiti con particolare attenzione al risparmio energetico);
- chalet (case di montagna con pareti in legno).

Sono esclusi dalla garanzia:

- i fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- i fabbricati in costruzione, in fase di ampliamento o di rifacimento;
- i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia;
- i capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- (se assicurati anche gli eventi alluvione e inondazione) i locali interrati, seminterrati e, in ogni caso, tutti i locali la cui linea perimetrale del pavimento si trovi per oltre la metà della sua lunghezza al di sotto del terreno addossato alla costruzione.

I **danni inclusi** nella copertura sono i **danni materiali e diretti**, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dal fabbricato assicurato a causa del terremoto.

I **danni esclusi**, oltre a quelli previsti dalla polizza multirischio base, sono:

- i danni causati da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dal terremoto;

- i danni causati da esplosione o emanazione di calore di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dal terremoto;
- i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, e più in generale qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, comprese le spese di demolizione e sgombero;
- i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente la costruzione;
- (se assicurati anche gli eventi alluvione e inondazione) i danni causati da traboccamento di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'alluvione o dell'inondazione.

B. Danni al contenuto

Nel **contenuto assicurabile** rientrano generalmente: capi di vestiario, preziosi, oggetti personali, valori e denaro.

I **danni inclusi** nella copertura sono i **danni materiali e diretti**, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dal contenuto a causa del terremoto.

C. Danni alla persona

La garanzia prevede il rimborso per gli infortuni occorsi all'assicurato a seguito di terremoto.

Esclusioni: non sono assicurabili coloro che sono affetti da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., i soggetti sieropositivi, le persone affette da epilessia o da infermità mentali (sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici).



D. Indennità aggiuntive

Si tratta di un'estensione della copertura dei danni al fabbricato causati dal terremoto.

Tale copertura garantisce:

- il risarcimento delle spese sostenute per demolire e sgomberare i residui del sinistro;
- il risarcimento delle spese alberghiere o d'affitto nel caso in cui i locali destinati ad abitazione principale siano resi obiettivamente inagibili (a tali risarcimenti vengono applicati dei limiti temporali e di indennizzo indicati in polizza);
- un'indennità aggiuntiva, calcolata in modo forfettario;
- le spese per la riparazione dei veicoli di proprietà dell'assicurato o dei suoi familiari conviventi, danneggiati a seguito del terremoto, entro il costo massimale indicato in polizza.

Ai fini dell'estensione di garanzia è generalmente richiesta la corresponsione di un premio aggiuntivo.

✓ Il costo della polizza

Il terremoto è un rischio che può assumere dimensioni catastrofali e che deve essere perciò attentamente valutato in sede di assunzione.

L'elemento principale che determina il tasso di premio per la garanzia terremoto è l'area geografica in cui è ubicata l'abitazione da assicurare. La garanzia viene offerta dal mercato assicurativo grazie a dei trattati di riassicurazione che generalmente impongono dei limiti assuntivi per singola provincia.

Gli elementi presi a riferimento per la valutazione del rischio e, dunque, per la determinazione del costo, sono generalmente:

- **grado di pericolosità della zona** (maggior o minore rischio sismico);

- **caratteristiche geologiche locali** (ad es. caratteristiche del terreno);
- **caratteristiche del fabbricato** (ad es. tipologia costruttiva ed età del fabbricato, presenza di certificazione anti-sismica).

> Alluvioni e inondazioni

Nella polizza assicurativa l'evento alluvione e inondazione viene definito come *«Formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche oppure da fuoriuscita d'acqua dalle usuali sponde di bacini o di corsi d'acqua, anche se provocata da terremoto, da franamento, da cedimento o da smottamento del terreno, quando detto evento si manifesti in maniera violenta e devastante i cui effetti prodotti siano riscontrabili su una pluralità di cose, assicurate e non, poste nelle vicinanze»*.

La garanzia è finalizzata alla copertura dei **danni materiali e diretti** - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - prodotti dallo **straripamento d'acqua di corsi naturali** (fiumi, torrenti) o dallo **straripamento d'acqua di bacini, siano essi naturali** (laghi) che **artificiali** (cioè gli invasi).

Scopo della garanzia è quindi quello di coprire i **danni di esondazione**, dovuti ad eventi eccezionali (inondazioni, alluvioni), che non rientrano nella normalità dei casi.

Sono **esclusi** dalla garanzia i seguenti danni:

- danni di allagamento di altra natura (piogge intense, rottura di condutture, brecce nel tetto e conseguente bagnamento all'interno dei fabbricati, etc.);
- danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno (si escludono i danni di frana tout-court, mentre sono indennizzabili i danni di inondazione causati da frana).

La garanzia furto



Una formula estensibile per assicurare un'efficace protezione dell'abitazione e dei beni in essa contenuti dai danni causati da episodi di furto e rapina.

L'assicurazione furto per la casa rappresenta una soluzione utile per coloro che desiderano proteggere il contenuto della propria abitazione in caso di furto, rapina, estorsione e per difendere il proprio nucleo familiare dal rischio di furto, scippo e rapina al di fuori dei locali assicurati.

Il furto costituisce l'evento primario posto alla base della garanzia. Ai sensi dell'art. 624 del Codice Penale compie il reato di furto: «*Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri (...)*».

Occorre tenere ben distinto il reato di furto da altri reati (ad es. rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita), che rappresentano fattispecie analoghe ma pur sempre differenti.

REATO	DINAMICA DEL FATTO
FURTO	il bene è sottratto alla vittima dall'esecutore senza ricorso alla violenza
RAPINA/SCIPPO	il bene è sottratto alla vittima dall'esecutore con ricorso alla violenza
ESTORSIONE	la vittima, oggetto di violenza o minaccia, consegna il bene all'esecutore
APPROPRIAZIONE INDEBITA	l'esecutore già dispone del bene e si limita ad appropriarsene
TRUFFA	la vittima, sottoposta ad inganno, consegna il bene all'esecutore



► Le garanzie della polizza furto base

Secondo quanto riportato nella polizza assicurativa, la compagnia di assicurazione è tenuta a risarcire l'assicurato dei **danni materiali e diretti** derivati dal furto delle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

A. violando le difese esterne mediante:

- rottura o scasso;
- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli, piedi di porco o di arnesi simili;

B. per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari, mediante impiego di mezzi artificiali (ad es. utilizzo di corde, scale e ramponi) o di particolare agilità personale;

C. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei **mezzi di custodia**, l'assicurato ha diritto all'indennizzo solo se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.

Ne deriva che qualsiasi altro modo per violare i mezzi di cu-



stodia (ad es. l'uso fraudolento delle chiavi della cassaforte) rende il danno non indennizzabile.

La garanzia furto comprende anche la copertura dei danni alle cose causati durante il furto.

Il danno materiale e diretto da furto indennizzabile non si limita alla perdita derivante dalla sottrazione delle cose, ma si estende ai **guasti causati alle stesse cose** durante l'esecuzione del furto o nel tentativo di porlo in essere (ad es. i danni alle serrature o i vetri rotti, gli infissi scardinati, le ante dell'armadio divelte e altri danni vandalici provocati dal ladro per rubare).

La **denuncia di furto** alla polizia ha valore di prova per l'assicurazione, quindi, al fine di ottenere un risarcimento adeguato del danno, è importante avere più documentazione possibile come fotografie, fatture, scontrini che attestino il valore dei beni oggetto del furto.

► Le esclusioni

Non sono compresi nella garanzia base i seguenti danni:

- **i danni ad alta frequenza e modesta entità**, che possono essere eliminati con efficace e attiva sorveglianza. Si tratta, ad esempio, degli episodi di taccheggio che si registrano quotidianamente nei grandi magazzini, come pure dei piccoli e frequenti furti di merci o di cose depositate all'aperto, a meno che il luogo non sia recintato in modo da potersi considerare sufficientemente protetto.
- **i danni avvenuti in occasione di alcuni eventi naturali catastrofici**: eruzioni vulcaniche, terremoti ed altri sconvolgimenti della natura;
- **i danni agevolati con dolo o colpa grave** dall'assicurato, dal contraente, dagli amministratori o da soci a responsabilità illimitata; da persone legate da vincoli di parentela o affini-

tà, anche se non coabitanti con il contraente, l'assicurato e con gli amministratori o soci a responsabilità illimitata; oppure da persone coabitanti con il contraente/assicurato o da lui dipendenti o incaricate della sorveglianza dei locali o della custodia delle cose assicurate;

- i danni causati alle cose assicurate da **incendi, esplosioni e trasmutazioni dell'atomo e atti vandalici finì a sé stessi**;
- i **danni indiretti** come, per esempio, i profitti sperati o i danni del mancato godimento.

➤ Le garanzie facoltative

Alcuni danni, generalmente facenti parte delle esclusioni, possono rientrare nella garanzia furto tramite la sottoscrizione di garanzie facoltative (dunque a fronte di un sovrapprezzo). Le più ricorrenti sono:

- il **furto dei pannelli solari ed impianti fotovoltaici** in uso presso l'abitazione assicurata;
- il **reintegro delle somme assicurate a seguito di un sinistro**, in caso di più sinistri relativi allo stesso anno assicurativo, nell'eventualità che la garanzia di base preveda la clausola - riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro;
- la **truffa tra le mura domestiche di denaro e preziosi**, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso all'abitazione assicurata consentito dal contraente/assicurato, carpando la sua buona fede.
- la **rapina o scippo fuori dall'abitazione**, subiti da uno dei componenti del nucleo familiare dell'assicurato.

Mancanza di custodia o disabitazione

Le condizioni di assicurazione prevedono che i beni assicurati siano costantemente ben custoditi ammettendo, comunque, dei limiti temporali di mancanza di custodia (ad es. disabitazione temporanea), oltre i quali le garanzie previste dal contratto devono intendersi sospese.



► Le basi di indennizzo

Al momento della formalizzazione della polizza, per determinare la somma assicurata, si può stimare il valore delle cose da garantire in correlazione con le **basi di indennizzo** pattuite. Tali basi nell'assicurazione contro i danni del furto sono:

- il *valore reale o assicurativo*, normalmente previsto in polizza;
- il *valore convenuto* tra assicurato e compagnia di assicurazione, altrimenti detto *stima accettata*.

La stima del valore delle cose da assicurare avviene in polizza secondo alcuni criteri di base.

L'**assicurazione con stima accettata** comporta la predisposizione di un elenco dettagliato dei beni assicurati e richiede, pertanto, l'intervento di estimatori esperti di fiducia di ambedue le parti (le spese sostenute per la stima sono a carico dell'assicurato). La stima si allega alla polizza e ne forma parte integrante. Va sottolineato che di solito

l'assicurazione con stima accettata è stipulata nella forma di assicurazione a valore intero.

Per l'**assicurazione con valore assicurativo**, stipulata nella forma a valore intero o a primo rischio relativo, allo scadere di ogni anno è necessario verificare se le somme sono aggiornate in funzione del valore reale delle cose garantite alle singole partite (cosiddetta *assicurazione indicizzata*) per evitare d'incorrere, in caso di sinistro, in sottoassicurazione e applicazione della regola proporzionale.

È invece consigliabile ricorrere alla cosiddetta **assicurazione fluttuante** quando il valore delle cose da assicurare subisce

oscillazioni tanto frequenti e rilevanti che non è più conveniente rinegoziare periodicamente la copertura. Le fluttuazioni del valore assicurato sono, infatti, comunicate dall'assicurato tutte le volte che il valore della merce esistente registra un aumento consistente e temporaneo.



COSA DEVE FARE L'ASSICURATO IN CASO DI FURTO:

- *darne avviso alla compagnia di assicurazione entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;*
- *farne denuncia all'Autorità Giudiziaria, indicando il nome della compagnia di assicurazione, agenzia e numero di polizza;*
- *fornire alla compagnia di assicurazione, entro i 3/5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, unitamente alla copia della denuncia;*
- *denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire la relativa procedura di ammortamento;*
- *adoperarsi per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste;*
- *conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato;*
- *fornire le prove del diritto all'indennizzo.*

➤ Il recupero delle cose assicurate

Nel caso in cui l'assicurato, **dopo aver percepito l'indennizzo**, desideri rientrare in possesso della refurtiva, dovrà rimborsare alla compagnia di assicurazione la somma ricevuta al predetto titolo, altrimenti le cose recuperate restano di proprietà della compagnia.

Occorre notare che non vi è un obbligo per l'assicurato di riprendersi le cose recuperate e restituire il relativo indennizzo, bensì una facoltà.



Se invece la compagnia assicurativa, in dipendenza delle regole proporzionali o per altra ragione, **ha indennizzato soltanto una parte del danno**, l'assicurato ha anche la facoltà di far vendere le cose recuperate e chiedere un ricalcolo dell'eventuale indennizzo residuo.

Qualora il recupero avvenga **prima della liquidazione dell'indennizzo** e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l'assicurato rientra in possesso dei beni recuperati e la compagnia assicurativa è tenuta ad indennizzare solo gli eventuali danni sofferti dalle cose rubate in conseguenza del furto.

Se le cose recuperate consistono in oggetti di uso personale o domestico, l'assicurato non è obbligato a riprenderle, conservando il diritto all'indennizzo come se esse non fossero state recuperate.

La garanzia responsabilità civile



La polizza di responsabilità civile per la famiglia tutela il proprio nucleo familiare da richieste di risarcimento per danni causati a terze persone.

► Le garanzie della polizza per la responsabilità civile

I fatti che avvengono nell'ambito della vita privata possono comportare, nei confronti di terzi, situazioni di danno delle quali deve rispondere il **capofamiglia** per **responsabilità** propria o di persone di cui deve rispondere.

Le norme generali sull'assicurazione di responsabilità civile sono dettate dall'art. 1917 del Codice Civile, che al comma 1 stabilisce che: *«Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto».*

La garanzia RC opera per tenere indenne l'assicurato e tutti i familiari con lui conviventi, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto costoro siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quali **civilmente responsabili** ai sensi di legge, per **danni involontariamente cagionati a terzi** in conseguenza di un fatto



accidentale verificatosi in relazione a:

- **eventi legati alla proprietà del fabbricato assicurato** (ricorso terzi, caduta di alberi di pertinenza, responsabilità civile del contraente nei confronti del locatario);
- **eventi legati alla vita privata** (attività domestiche, sportive, del tempo libero, animali domestici, R.C. addetti ai servizi domestici).

Questo tipo di copertura non tutela, dunque, i beni coinvolti da uno specifico evento dannoso, bensì la **totalità dei beni dell'assicurato**. Il rischio, infatti, è quello di vedere il proprio patrimonio (**bene immateriale**) alterato negativamente, a causa dell'obbligo di risarcire un danno del quale ci si trovi a essere responsabili.

Con la polizza RC la compagnia di assicurazione si assume il rischio economico connesso con la responsabilità civile dell'assicurato, entro determinati limiti (limiti di legge e limiti contrattuali).

Un primo limite di legge deriva dalla disposizione contenuta nel già citato art. 1917, comma 1 del Codice Civile, secondo il quale dall'assicurazione della responsabilità civile «sono



esclusi i danni derivanti da **fatti dolosi**». Rientrano, invece, nella copertura assicurativa i danni provocati da colpa grave dell'assicurato.

Il rischio di responsabilità contro il quale ci si può assicurare, deve essere stabilito nel contratto assicurativo, in cui sarà espressamente prevista la delimitazione causale, temporale e spaziale dell'oggetto delle garanzie prestate. Normalmente

Nella garanzia RC i danni causati a terzi dai cani sono esclusi e devono essere coperti da apposite estensioni.

l'assicurazione RC vale per:

- la conduzione dell'abitazione abituale e di quella secondaria;
- proprietà e/o uso di animali domestici (esclusi i cani che devono essere oggetto di estensione di garanzia) o animali da sella;
- addetti ai servizi domestici;
- veicoli a motori (non ci si riferisce alla RC Auto obbligatoria, ma a fat-

ti comunque connessi con l'uso di veicoli a motore, come ad esempio l'utilizzo in qualità di trasportato di autoveicoli, con esclusione dei danni al veicolo stesso).

► Le esclusioni

La garanzia per la responsabilità civile nei confronti di terzi generalmente esclude la responsabilità per:

- le cose che l'assicurato ha in custodia;
- l'esercizio di attività commerciali nel fabbricato;
- furto, inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- l'esercizio della caccia; l'uso e la mancata o insufficiente manutenzione/detenzione di armi;
- danni cagionati da cani;
- attività illecita (ad es. esercizio abusivo della professione medica).

Non sono, inoltre, considerati “**terzi**”, ai fini della garanzia assicurativa:

- il coniuge, il convivente, i figli, i genitori e qualsiasi altro parente o affine iscritto nello stato di famiglia dell'assicurato;
- i dipendenti le cui prestazioni siano connesse alla situazione o cosa da cui può derivare la responsabilità;
- i soci a responsabilità illimitata, se l'assicurato è una società.

Attraverso la sottoscrizione di **garanzie facoltative** (e relativo pagamento di sovrappremio) è possibile far rientrare alcune delle esclusioni nella copertura assicurativa.

Alcune estensioni della garanzia RC spesso offerte sono per la responsabilità derivante:

- dall'esercizio dell'attività di bed and breakfast/ affittacamere;
- **dalla proprietà e l'impiego di cani** (fatta eccezione per le razze definite “pericolose” dalla normativa italiana);
- dall'attività di cacciatore.



LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE È UTILE PER:

- *tutelare l'integrità del patrimonio in caso di danni causati a terzi dal comportamento colposo proprio e dei familiari conviventi, in relazione alla proprietà e conduzione dell'abitazione, nell'ambito della vita privata, anche durante la pratica di attività sportive o di hobbies;*
- *tutelare l'integrità del patrimonio in caso di danni provocati o subiti da eventuali collaboratori domestici;*
- *tutelare l'integrità del patrimonio in caso di danni causati da animali domestici.*



► Il risarcimento del danno

Ai sensi dell'art. 1917, comma 2, del Codice Civile, la compagnia di assicurazione ha la facoltà di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta:

- obbligatoriamente, quando è l'assicurato a richiederlo;
- facoltativamente, dandone prima comunicazione all'assicurato, quando l'iniziativa è della compagnia stessa.

L'assicurato può richiedere alla compagnia di assicurazione di pagare direttamente il terzo danneggiato.

Al di fuori di queste due ipotesi, la compagnia di assicurazione potrà, a sua discrezione, versare l'indennità all'assicurato o corrispondergli l'intero massimale o concludere con l'ammontare dell'indennità, senza che il terzo danneggiato possa interferire.

Le **spese legali** che il danneggiato ha diritto a farsi rimborsare in caso di vittoria in un'eventuale controversia, sono considerate una componente del danno e, assieme alle altre spese, rientrano, senza poterlo superare, nel massimale di polizza.

Le spese sostenute per resistere alle pretese del danneggiato (avvocato, spese di giudizio) sono invece a carico della compagnia di assicurazione, oltre e al di fuori del massimale.

L'esposizione della compagnia assicurativa non può, tuttavia, andare oltre un quarto del massimale di polizza, pertanto eventuali maggiori spese legali sono a carico dell'assicurato.

Qualora la somma dovuta al danneggiato ecceda il massimale, le spese legali devono essere ripartite tra compagnia assicurativa e assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.



Esempio

Valore del danno: € 100.000

Spese sostenute per resistere alle pretese del danneggiato: € 3000

Massimale di polizza: € 60.000

Spese legali a carico dell'assicurato = $(€ 60.000 \times € 3000) / € 100.000 = € 1800$

Spese legali a carico della compagnia assicurativa = $(€ 40.000 \times € 3000) / € 100.000 = € 1200$

Altre garanzie e servizi



L'Assicurazione Casa e Famiglia può essere integrata a piacere con diverse garanzie e servizi per farne una soluzione su misura per le proprie esigenze di sicurezza.

► Tutela legale


Con tale garanzia la compagnia di assicurazione si obbliga, alle condizioni ivi previste e nei limiti del massimale convenuto, a coprire le **spese legali** e a fornire **assistenza legale** all'assicurato, in dipendenza di un sinistro rientrante in garanzia, per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale.

La compagnia di assicurazione assume a proprio carico:

- le spese legali e peritali;
- le spese del processo penale;
- le spese liquidate a favore di controparte, in caso di soccombenza dell'assicurato;
- le spese del legale di controparte, conseguenti ad una transazione autorizzata dalla compagnia.

Generalmente sono oggetto di **esclusione** della garanzia:

- il pagamento di oblazioni, multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (ad es. bollatura di documenti o spese di registrazione di sentenze e atti in genere);



- le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi;
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale o tributario;
- tutte le controversie contrattuali nei confronti della compagnia assicurativa che presta l'assicurazione.

La garanzia di tutela giudiziaria è, inoltre, soggetta a **limiti territoriali e temporali** che variano a seconda del tipo di vertenza. In particolare:

A. nelle controversie per **responsabilità di natura extracontrattuale o penale** la garanzia vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera e nei Paesi dell'Unione Europea. La garanzia di polizza decorre dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto (pagamento del premio).

B. nelle **vertenze derivanti da inadempimenti o violazioni di norme contrattuali** la garanzia opera solo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia decorre trascorso un **periodo di carenza** (cioè il tempo che intercorre fra la stipula del contratto e la sua effettiva entrata in vigore) di **90 giorni**.



L'insorgenza del **sinistro** si configura nel momento in cui si verifica la **violazione di una norma di legge** o la **lesione di un diritto** che dà origine alla **controversia** e corrisponde:

- in ambito penale, al giorno in cui è stato commesso il reato;
- in ambito civile extracontrattuale, al giorno in cui si verifica l'evento danno;
- in ambito civile contrattuale, al momento in cui è posto in essere il primo comportamento non conforme a norme o a patti concordati.

.....
La garanzia di tutela legale copre le spese di assistenza giudiziale in sede civile e penale, per la tutela degli interessi dell'assicurato - e del nucleo familiare convivente - in relazione al risarcimento dei danni da lui subiti nell'ambito della vita privata e nell'attività extraprofessionale.
.....

In particolare, va sottolineato che:

- si è assistiti se imputati per aver procurato lesioni a terzi durante lo svolgimento di attività hobbistiche o sportive dilettantistiche;
- si è assistiti quali proprietari o inquilini di immobili ad uso abitazione;
- si è assistiti se si feriscono estranei con l'uso di armi, legittimamente detenute;
- si può far causa, senza alcuna spesa, a prestatori d'opera quali artigiani in genere (imbianchini, idraulici, elettricisti, muratori ecc.);
- si può citare il condominio o l'amministratore del condominio;
- si può citare in giudizio altra compagnia assicurativa che non liquida correttamente il sinistro.

Ad estensione dell'oggetto di questa garanzia, alcune polizze prevedono la possibilità di sottoscrivere delle **garanzie facoltative**.

tative: lavoro dipendente (per le controversie di lavoro); volontaria giurisdizione (per le cause di separazione, divorzio e per l'interdizione di un parente o di un congiunto); estensione della copertura alle seconde case (controversie con i locatari).

Va inoltre sottolineato che la garanzia di tutela legale integrata nell'assicurazione casa e famiglia **non copre le spese legali derivanti da controversie originate dalla circolazione di autoveicoli e imbarcazioni.**

➤ Assistenza

Questa garanzia è finalizzata a risolvere numerose **situazioni di difficoltà ed emergenza** e mette a disposizione dell'assicurato un servizio di pronto intervento a domicilio, attivo 24 ore su 24, per la richiesta di **servizi di assistenza alla propria abitazione e al proprio nucleo familiare**, quali ad esempio:

- invio di **professionisti specializzati** (idraulico, elettricista, fabbro, vetraio, sorvegliante, traslocatori, addetto alle pulizie, collaboratrice familiare, riparatore elettrodomestici, tapparel-lista, etc.), a seguito del verificarsi di determinati eventi indicati in polizza (ad es. incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto), che interessino la propria abitazione, rendendo necessario l'intervento;
- **consulenza medica, assistenza infermieristica e trasporto in ambulanza;**
- **prenotazione e sistemazione in albergo**, a seguito del verificarsi di determinati eventi che danneggino la propria abitazione, non consentendo il pernottamento;
- organizzazione del **rientro anticipato** da un viaggio, a seguito del verificarsi di determinati eventi che provochino danni all'abitazione;
- **consulenza veterinaria;**
- **assistenza e consulenza per la sicurezza informatica** (recupero e protezione dei dati personali on-line).



La garanzia assistenza prevede un premio che può variare tra le offerte assicurative in base al numero di servizi garantiti.

➤ Rottura lastre

La copertura prevede il risarcimento delle spese necessarie per rimpiazzare le lastre (di vetro, materie plastiche e simili, sia fisse che movibili su cardini, cabine doccia, targhe, decorazioni, specchi, lampadari) distrutte o danneggiate a seguito di:

- cause accidentali;
- furto;
- eventi atmosferici;
- atti vandalici ed eventi sociopolitici;

Sono oggetto di **esclusione** dalla garanzia i danni verificatesi in occasione di:

- atti di guerra;
- esplosione o emanazione di calore da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- eventi causati con dolo dall'assicurato;
- terremoto, maremoti, eruzioni vulcaniche inondazioni e mareggiate.

➤ Infortuni

Nello svolgimento della vita quotidiana s'incorre in numerose e potenziali occasioni di rischio che possono concretizzarsi in situazioni di infortunio, con conseguenze dannose di diversa entità (*danno patrimoniale* e *danno extra-patrimoniale*) e importanza per il soggetto coinvolto.

Con la garanzia infortuni la compagnia di assicurazione s'impegna ad indennizzare l'assicurato per le sole **conseguenze dirette ed esclusive**, causate da infortuni che possono veri-

ficarsi nello svolgimento di attività fisica, di attività inerenti la conduzione della casa, nel tempo libero o durante la circolazione (qualità di pedone, passeggero e conducente). La garanzia copre, inoltre, gli infortuni dei figli del contraente al di sotto di una certa età indicata in polizza.

Secondo la classica **definizione** riportata in polizza, è considerato infortunio: *«l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca **lesioni fisiche** obiettivamente constatabili»*.

La garanzia **copre** i soli **danni aventi carattere patrimoniale e reddituale**, ovvero le conseguenze più dirette sulla capacità di reddito e/o i maggiori costi legati alla cura, riabilitazione o assistenza nella condizione di invalidità. Pertanto, eventuali **conseguenze non patrimoniali non sono oggetto della copertura assicurativa**.

Inoltre, sono generalmente oggetto di esclusione dalla garanzia gli infortuni verificatisi durante: competizioni sportive; la pratica di pugilato e altre attività atletiche pesanti; la guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B; la guida di imbarcazioni e macchine agricole; delitti dolosi compiuti dall'assicurato.

La finalità dell'assicurazione contro gli infortuni sta nel preservare il reddito futuro che deriva dalla propria capacità lavorativa e pertanto la **somma da assicurare** dovrebbe corrispondere a quella necessaria a compensare la diminuzione del reddito conseguente alla diminuita capacità lavorativa.

La somma da assicurare nella garanzia infortuni è correlata alla diminuzione del reddito futuro.



Poiché il **reddito futuro** derivante dall'attività lavorativa non è oggettivamente certo, la determinazione del valore (cioè delle somme assicurate) è lasciata alla volontà delle parti.



DANNO PATRIMONIALE:

- *costi per la cura (prestazioni sanitarie, costi ricovero, medicinali, riabilitazione etc.);*
- *costi per l'assistenza continuativa;*
- *mancato reddito per mancato lavoro nel periodo di inabilità temporanea;*
- *perdita definitiva della capacità lavorativa;*

DANNO NON PATRIMONIALE:

- *costo del danno biologico (lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona);*
- *costo del danno morale (la sofferenza soggettiva transitoria o permanente cagionata da fatto illecito);*
- *costo del danno esistenziale (qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana).*

Le lesioni fisiche, causate dall'infortunio, possono provocare l'insorgenza di 3 principali conseguenze, che sono **oggetto di specifica garanzia:**

1. **la morte;**
2. **l'Invalidità Permanente (IP);**
3. **l'Inabilità Temporanea (IT).**


Le garanzie sono assumibili separatamente l'una dall'altra, ma generalmente la garanzia IP costituisce la garanzia indispensabile per la sottoscrizione delle altre due (ovvero non sarà generalmente possibile sottoscrivere la garanzia morte e IT in assenza di IP).

1. La garanzia morte

Questa copertura prevede un indennizzo in caso di decesso **a seguito dell'infortunio**, anche se nel frattempo la polizza è scaduta, purché il decesso sia determinato in modo diretto ed esclusivo dall'infortunio indennizzabile.

È indennizzata anche la morte cosiddetta presunta (artt. 60-62 del Codice Civile) qualora il corpo non venga ritrovato, il cui onere della prova (art. 2697 del Codice Civile) ricorre in capo ai beneficiari di tale prestazione assicurativa.

L'indennizzo è riconosciuto al beneficiario. Se non risulta alcuna designazione di beneficiario o se il beneficiario è già morto al momento dell'infortunio dell'assicurato, l'indennizzo, per condizioni di polizza, spetta a coloro che risulteranno essere gli eredi legittimi o testamentari.



In caso di decesso del beneficiario, l'indennizzo spetta agli eredi.

2. La garanzia per Invalidità Permanente (IP)

Si configura l'invalidità permanente quando la capacità lavorativa dell'assicurato è **irrimediabilmente ridotta in maniera definitiva**. Tale invalidità può essere:

- **totale**, quando la riduzione è tale da non potere consentire lo svolgimento di un qualsiasi generico lavoro (100% di invalidità).
- **parziale**, quando rimane una qualche capacità lavorativa.

Per la **valutazione dell'indennità**, la polizza infortuni riporta una **tabella** indicante le percentuali di invalidità permanente corrispondenti a determinati tipi di lesione consolidati (ad es.



perdite anatomiche o funzionali) e rappresenta il massimo indennizzabile per la perdita totale di un arto/organo di un soggetto sano, espressa in punti percentuali dell'invalidità totale (cosiddetta **invalidità generica**).

Ad esempio, la perdita del piede destro corrisponderà ad una invalidità permanente del 60% sia che l'assicurato svolga l'attività di impiegato che quella di pilota automobilistico, anche se nel secondo caso per l'assicurato non sarà più in alcun modo possibile proseguire l'attività professionale.

Per esigenze specifiche di valutazione, è possibile, in sostituzione della tabella generica, inserire in polizza alcune **tabelle di "sopravalutazione"** delle permanenti o una **clausola di invalidità permanente specifica**, con cui la compagnia assicurativa si obbliga a pagare l'invalidità totale nel caso in cui un'invalidità rendesse impossibile per l'assicurato proseguire nella attività specifica dichiarata in polizza. È il caso, ad esempio, del violinista per il quale la perdita di una delle dita della mano si concretizzerebbe, di fatto, in una invalidità totale.



Valutazione Invalidità Permanente - IP

Professione assicurato: violinista

Infortunio: perdita mano destra

*valutazione IP
con tabella generica: 60%*

*valutazione IP
con clausola specifica: 100%*

✓ Accertamento dell'invalidità.

Affinché le invalidità permanenti possano essere valutate, occorre che siano **"stabilizzate"**, ovvero che sia trascorso il tempo di recupero della funzionalità compromessa oltre il quale non vi è possibilità di miglioramento.


Se al momento dell'infortunio l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisica integralmente sana. Di conseguenza se il danno complessivo è stato causato in parte dall'infortunio ed in parte da una **concausa** (ad es. malattia già in essere), verranno indennizzate le sole conseguenze derivate dall'infortunio.

Inoltre, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di accertamento della invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di **invalidità preesistente**.

✓ **La liquidazione del danno.**

Per determinare la quantificazione dell'indennizzo, occorre trasferire la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata per il caso di invalidità permanente, deducendo l'eventuale franchigia. Esistono numerose forme di **liquidazione**, tra le più comuni:

- **franchigia base:** si prevedono scaglioni di somma assicurata (ad es. fino a € 50.000; da € 50.000 a € 150.000; da € 150.000 a € 300.000) e ad ognuno degli scaglioni vengono attribuite franchigie crescenti (ad es. 3%, 5%, e 10%). Pertanto il calcolo dell'indennizzo si farà calcolando per ogni scaglione di somma assicurata la percentuale di invalidità al netto della franchigia;
- **franchigia assoluta:** l'invalidità accertata viene liquidata al netto della franchigia convenuta (ad es. se franchigia assoluta 4% e invalidità del 13%, viene



La liquidazione dell'indennizzo avviene in base ad alcune tipologie di franchigia.



liquidato il 9%). Per invalidità inferiori alla franchigia nulla è dovuto;

- **franchigia relativa:** l'invalidità accertata viene liquidata solo se superiore alla franchigia convenuta (ad es. se franchigia assoluta 4% e invalidità del 13%, viene liquidato il 13%). Per invalidità inferiori alla franchigia nulla è dovuto.

NB. È possibile prevedere anche una forma di indennizzo senza franchigia per cui la percentuale accertata è pari a quella indennizzata e liquidata. Per essere indennizzati dalla compagnia, è necessario che tra l'infortunio e il manifestarsi dell'invalidità non sia trascorso un periodo di tempo superiore a quello stabilito in polizza (ad esempio 2 anni).

3. La garanzia Inabilità Temporanea (IT)

Questa garanzia prevede la corresponsione all'assicurato di una somma per ogni giorno in cui questo, a seguito di infortunio, non abbia potuto attendere alle sue occupazioni.

Per valutare l'inabilità, si tiene, dunque, conto dell'effettiva e consueta occupazione dell'assicurato, vale a dire che non viene liquidata un'inabilità generica, ma l'**inabilità specifica**.

L'**indennità giornaliera** può essere corrisposta **per intero o in proporzione**, a seconda che l'assicurato non abbia potuto attendere interamente o in parte alle sue occupazioni

L'indennizzo è dovuto comunque o al 100%, o al 50%, oppure in proporzione ed è cumulabile con l'indennizzo previsto per le restanti garanzie.

Trattandosi di garanzia per indennizzo per mancato reddito, risulta **concedibile solo** per lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori e titolari di impresa, non per lavoratori dipendenti o comunque retribuiti.

La garanzia di IT prevede una massima durata della diaria, in genere da 180 a 365 giorni.

Ulteriori garanzie possono essere integrate in una polizza infortuni per completarne la copertura:

- **diaria da ricovero:** indennizzo corrisposto all'assicurato per ciascun giorno di degenza ospedaliera, comportante pernottamento (ricovero), e per un periodo massimo in genere di 365 giorni.
- **diaria da convalescenza:** indennizzo corrisposto all'assicurato per ogni giorno di convalescenza post ricovero.
- **diaria da gessatura:** indennizzo corrisposto all'assicurato per ogni giorno di apparecchio immobilizzante.
- **rimborso spese di cura:** rimborso comprensivo di spese di degenza, ricovero, intervento chirurgico, convalescenza, visite mediche specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio.

Domande e risposte



► Tutelare la propria casa e la famiglia

1

“
A cosa servono le assicurazioni per la casa?
”

Le polizze di assicurazione per la casa servono a garantirsi da situazioni in cui si può subire direttamente un danno, oppure essere chiamati a risarcire quello che è stato procurato ad altri: la loro funzione è tutelare il proprietario, non solo per quanto riguarda gli eventuali danni alla propria casa, ma anche per quanto concerne l'integrità economica dell'intero nucleo familiare.

2

“
Quali sono le garanzie che si possono sottoscrivere in una polizza multirischi?
”

Le polizze multirischi offrono la possibilità di sottoscrivere una o più delle seguenti garanzie di base: incendio, furto e responsabilità civile verso terzi, cristalli, infortuni, etc. Per alcune di queste garanzie è possibile che siano previste delle clausole facoltative o complementari che, debitamente sottoscritte, estendono la copertura assicurativa della garanzia di base (ad es. incendio) ad ulteriori rischi (ad es. danni da fenomeno elettrico).

“

Che differenza c'è tra una polizza a valore d'uso e una polizza a valore a nuovo?

3

”

In caso di risarcimento dei danni al contenuto della casa, se la polizza è a valore d'uso, l'indennizzo sarà pari al valore che la cosa assicurata ha al momento del danno, tenuto conto del deprezzamento legato all'uso; se la polizza è a valore a nuovo, l'indennizzo sarà pari al valore di riacquisto (rimpiazzo) che la cosa assicurata ha al momento del danno, senza alcun deprezzamento, al netto del valore residuo delle cose assicurate solo danneggiate.

“

Come funzionano la franchigia e lo scoperto?

4

”

L'introduzione in polizza di franchigie e scoperti comporta una partecipazione dell'assicurato alla copertura del rischio. In particolare: la franchigia è l'importo, convenuto in polizza, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro; lo scoperto è la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato.

“

Cosa sono le "polizze connesse"?

5

”

Sono proposte di assicurazione altamente innovative, che consistono in esclusivi kit assicurativi, comunemente detti Home Box, da installare nella propria abitazione, in grado di rilevare in tempo reale l'insorgenza di eventuali rischi e di comunicare all'assicurato e ad una centrale operativa in funzione H24 la minaccia rilevata, per permettere un intervento tempestivo.



► La garanzia incendio

6

“

A cosa serve una polizza incendio?

”

Questa copertura è utile per diversi motivi: assicurare i locali dell'abitazione il loro contenuto per i danni da incendio e a tutti gli altri eventi connessi; alzare una barriera contro ogni tipo di imprevisto dagli eventi più gravi (incendio, esplosione, fulmini, etc.) ai piccoli contrattempi della vita quotidiana (rottura di tubazioni, corti circuiti) che possono provocare danni al fabbricato e al suo contenuto; integrare la copertura e la portata della polizza “globale fabbricati” stipulata dall'amministratore del proprio condominio; stipulare la polizza sull'immobile a favore dell'istituto di credito per la concessione del mutuo ipotecario.

7

“

Quali rischi copre questa garanzia?

”

La garanzia non copre solo i danni provocati dall'incendio, ma anche quelli dovuti a fulmine, esplosione, caduta di aeromobili, satelliti e corpi celesti. Nella garanzia è, inoltre, compresa una serie di “danni consequenziali” al verificarsi dell'evento primario.

8

“

Sono previste esclusioni dalla garanzia base?

”

Sì, dalla garanzia è esclusa una serie di danni, tra i quali quelli causati da dolo o colpa grave dell'assicurato, quelli verificatisi in occasione di eventi eccezionali (ad es. guerre, insurrezioni) e di catastrofi naturali (ad es. terremoto) o conseguenti ad atti vandalici.

“

È possibile estendere la garanzia incendio di base ad altri rischi?

9

”

Sì, alcuni danni generalmente esclusi dalla garanzia di base (ad es. danni causati da fenomeno elettrico) possono rientrare nell'assicurazione incendio tramite la sottoscrizione di apposite garanzie facoltative o complementari (dunque a fronte di un sovrappremio).

“

Cos'è la perdita delle pigioni?

10

”

È una forma di garanzia complementare per la copertura di danni indiretti - prevista nella polizza incendio - e consiste nel compensare l'assicurato, proprietario del fabbricato o dei locali assicurati, della parte di affitto che egli non può percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, e ciò per il tempo necessario al loro ripristino e comunque per non più di un anno.

➤ Assicurarsi dai rischi delle catastrofi naturali

“

Come posso proteggere la mia casa dalle catastrofi naturali?

11

”

Tramite la sottoscrizione dell'apposita garanzia contro i rischi catastrofali, che generalmente è un'estensione facoltativa della garanzia incendio nell'ambito di una polizza multirischio per le abitazioni civili. La maggior parte delle polizze in commercio offre la possibilità di coprire, tra i rischi catastrofali, il rischio terremoto. Sono invece meno diffuse le coperture per assicurare la propria casa contro i fenomeni alluvionali.



12

“
Qual è il costo di una polizza rischio terremoto?
”

E' difficile dare una risposta generica che valga per tutte le abitazioni. Una polizza di questo tipo ha un costo altamente variabile, che dipende anche dalla valutazione dei seguenti elementi: grado di pericolosità della zona (maggiore o minore rischio sismico); caratteristiche geologiche locali (ad es. caratteristiche del terreno); caratteristiche del fabbricato (ad es. tipologia costruttiva ed età del fabbricato, presenza di certificazione anti-sismica).

13

“
Quali danni copre la garanzia terremoto?
”

La garanzia è finalizzata alla copertura di tutti i danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati da terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio.

14

“
Contro il rischio terremoto è assicurabile qualsiasi tipo di fabbricato?
”

No, i fabbricati devono possedere alcune caratteristiche specifiche. Sono, ad esempio, esclusi dalla garanzia i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e i fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

15

“
Quali danni copre la garanzia fenomeni alluvionali?
”

La garanzia è finalizzata alla copertura dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - prodotti dallo straripamento d'acqua di corsi naturali o dallo straripamento d'acqua di bacini, siano essi naturali che artificiali.

Scopo della garanzia è quindi quello di coprire i danni di esonazione, dovuti ad eventi eccezionali (inondazioni, alluvioni), che non rientrano nella normalità dei casi.

► La garanzia furto

“

A cosa serve proteggersi con un'assicurazione casa contro il furto?

16

”

Questa garanzia rappresenta una soluzione utile per coloro che desiderano proteggere il contenuto della propria abitazione in caso di furto, rapina, estorsione e per difendere il proprio nucleo familiare dal rischio di furto, scippo e rapina al di fuori dei locali assicurati.

“

Quali danni copre?

17

”

La garanzia furto copre l'assicurato dei danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: violando le difese esterne; per via diversa da quella ordinaria; in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la re-furtiva a locali chiusi.

“

La garanzia base offre l'assicurazione contro qualsiasi tipo di furto?

18

”

No, esistono specifiche esclusioni, fra le quali: i danni ad alta frequenza e modesta entità, che possono essere eliminati con efficace e attiva sorveglianza; i danni avvenuti in occasione di alcuni eventi naturali catastrofici; i danni agevolati con dolo o colpa grave dall'assicurato; i danni in-



diretti come, per esempio, i profitti sperati o i danni del mancato godimento.

19

“
In caso di furto, cosa occorre fare per ottenere la prestazione assicurativa?
”

L'assicurato è tenuto ad avvisare la compagnia assicuratrice entro 24 ore da quando è venuto a conoscenza del furto, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno; fare denuncia all'autorità giudiziaria, indicando il nome della compagnia di assicurazione, agenzia e numero di polizza; fornire alla compagnia di assicurazione, entro i 3/5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, unitamente alla copia della denuncia; adoperarsi per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste; conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato; fornire le prove del diritto all'indennizzo.

20

“
Cosa succede in caso di recupero delle cose rubate successivo alla liquidazione dell'indennizzo?
”

Nel caso in cui l'assicurato, dopo aver percepito l'indennizzo, desideri rientrare in possesso della refurtiva ritrovata, dovrà rimborsare alla compagnia di assicurazione la somma ricevuta al predetto titolo, altrimenti le cose recuperate restano di proprietà della compagnia.

► La garanzia responsabilità civile

“

A cosa serve tutelarsi per la responsabilità civile?

21

”

Questa garanzia è utile per tutelare l'integrità del patrimonio dell'assicurato in caso di danni causati a terzi dal comportamento colposo proprio e dei familiari conviventi, in relazione alla proprietà e conduzione dell'abitazione, nell'ambito della vita privata, anche durante la pratica di attività sportive o di hobbies; danni provocati o subiti da eventuali collaboratori domestici; danni causati da animali domestici.

“

Quali danni copre questa copertura?

22

”

Normalmente l'assicurazione RC opera per i danni relativi alla conduzione dell'abitazione abituale e di quella secondaria, alla proprietà e/o l'uso di animali domestici (esclusi i cani che devono essere oggetto di estensione di garanzia) o animali da sella, all'attività degli addetti ai servizi domestici, alla proprietà di veicoli a motore (non ci si riferisce alla RC auto obbligatoria).

“

Sono previste esclusioni dalla garanzia per la responsabilità civile?

23

”

La garanzia RC generalmente esclude la responsabilità civile per: le cose che l'assicurato ha in custodia; l'esercizio di attività commerciali nel fabbricato; furto, inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; l'esercizio della caccia; l'uso e la mancata o insufficiente manutenzione/detenzione di armi; danni cagionati da cani; attività illecita (es. esercizio abusivo della professione medica).



24

“
È possibile estendere questa garanzia ad altri rischi?
”

Sì, l'estensione della garanzia RC viene generalmente offerta - tramite sottoscrizione di garanzie facoltative e pagamento di sovrappremio - per l'esercizio dell'attività di bed and breakfast/affittacamere, la proprietà e l'impiego di cani, l'attività di cacciatore.

25

“
In caso di controversia giudiziaria con il danneggiato chi provvede alle spese legali?
”

Le spese legali che il danneggiato ha diritto a farsi rimborsare in caso di vittoria in un'eventuale controversia, sono considerate una componente del danno e, assieme alle altre spese, rientrano - senza poterlo superare - nel massimale di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato ecceda il massimale, le spese legali devono essere ripartite tra compagnia assicurativa e assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

➤ Altre garanzie e servizi

26

“
Perché può servire un'assicurazione per la tutela legale?
”

Perché sottoscrivendo questa polizza, l'assicurato ha diritto - alle condizioni previste e nei limiti del massimale convenuto - ad essere risarcito delle spese legali e ad avere assistenza legale, in dipendenza di un sinistro rientrante in garanzia, per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale.

27

“
Come opera la garanzia assistenza?
”

Con questa garanzia l'assicurato ha a disposizione un servizio di pronto intervento a domicilio, attivo 24 ore su 24, per la

richiesta di servizi di assistenza alla propria abitazione e al proprio nucleo familiare, quali ad esempio: invio di professionisti specializzati a seguito del verificarsi di determinati eventi (ad es. incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto) che interessino la propria abitazione; consulenza medica, assistenza infermieristica e trasporto in ambulanza; consulenza veterinaria.

“

Quali spese copre la garanzia rottura lastre?

28

”

Questa copertura prevede il risarcimento delle spese necessarie per rimpiazzare le lastre (di vetro, materie plastiche e simili, sia fisse che movibili su cardini, cabine doccia, targhe, decorazioni, specchi, lampadari) distrutte o danneggiate a seguito di cause accidentali, furto, eventi atmosferici, atti vandalici ed eventi sociopolitici.

“

Quali danni copre la garanzia Infortuni?

29

”

In questo caso, la compagnia di assicurazione s'impegna ad indennizzare l'assicurato per le sole conseguenze dirette ed esclusive, causate da infortuni che possono verificarsi nello svolgimento di attività fisica, di attività inerenti la conduzione della casa, nel tempo libero o durante la circolazione (come pedone, passeggero e conducente). La garanzia copre inoltre gli infortuni dei figli dell'assicurato al di sotto di una certa età indicata in polizza.

“

Contro quali conseguenze è possibile tutelarsi mediante la garanzia infortuni?

30

”

Le conseguenze principali sono la morte, l'invalidità permanente (IP) e l'inabilità temporanea (IT).



LINK UTILI

www.forumaniaconsumatori.it è il sito del Forum ANIA - Consumatori, una fondazione promossa dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) che ha l'obiettivo di facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di assicurazione e le associazioni dei consumatori. Sul sito è possibile visionare tutte le iniziative e i campi di attività della fondazione.

www.ania.it è il sito dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), l'associazione che rappresenta le imprese di assicurazione operanti in Italia. La sua finalità principale, riconosciuta dallo Statuto, è tutelare gli interessi della categoria, coniugandoli con gli interessi generali del Paese, nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile riconosciuto dalle Istituzioni e dall'opinione pubblica.

www.adiconsum.it è il sito dell'Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, che opera in molteplici settori per la tutela dei cittadini, collabora con istituzioni italiane e internazionali e pubblica numerosi periodici di informazione.

www.adoc.org è il sito dell'ADOC, Associazione Nazionale per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, degli utenti, dei risparmiatori, dei malati, dei contribuenti. Offre assistenza continua in diversi campi: salute, sicurezza alimentare, servizi bancari, assicurativi, telefonici, dei trasporti e dei gestori di energia, gas e acqua.

www.cittadinanzattiva.it è il sito di Cittadinanzattiva, movimento di partecipazione civica, riconosciuta dal CNCU (presso il Ministero dello Sviluppo Economico), che opera in Italia e in Europa per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori.

www.codacons.it è il sito di Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori. Al Codacons aderiscono numerose associazioni che operano per la tutela degli utenti di numerosi servizi.

www.federconsumatori.it è il sito della Federconsumatori, associazione promossa dalla Cgil che ha come obiettivi prioritari l'informazione e la tutela di consumatori e utenti. Promuove molteplici iniziative, incontri, dibattiti, conferenze, ricerche e campagne informative, a diversi livelli: locale, nazionale ed europeo.

www.legaconsumatori.it è il sito della Lega Consumatori, movimento consumerista promosso dalle Acli, attivo con iniziative sul costo della vita, sugli infortuni domestici, sul credito, le banche, le assicurazioni e contro le forme di usura.

www.movimentoconsumatori.it è il sito del Movimento Consumatori, associazione indipendente che ha come obiettivi la difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi degli utenti nei confronti di enti pubblici e privati, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e lo sviluppo di una cultura consumeristica responsabile ed ecocompatibile.

www.difesadelcittadino.it è il sito del Movimento Difesa del Cittadino, movimento indipendente che opera con l'obiettivo di promuovere la tutela dei diritti dei cittadini, informandoli e dotandoli di strumenti giuridici di autodifesa, o di assistenza tramite esperti.

www.consumatori.it è il sito dell'Unione Nazionale dei Consumatori, la più antica associazione al servizio di consumatori e utenti dal 1955. È impegnata a livello nazionale ed europeo in iniziative di educazione nelle scuole, di informazione e difesa dei consumatori.

www.aiba.it è il sito dell'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni (AIBA), associazione di riferimento per i professionisti del brokeraggio assicurativo costituita a Milano il 29 ottobre 1969.

www.consob.it è il sito della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. La Consob vigila sul corretto funzionamento dei mercati finanziari, sulla trasparenza delle contrattazioni e delle comunicazioni al mercato. Svolge il ruolo istituzionale di tutela del risparmio anche attraverso gli obblighi di legge di cui la commissione è destinataria.

www.consap.it è il sito della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), la società che ha per oggetto principale l'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonché l'espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidatele sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni.

www.ivass.it è il sito dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), istituto che ha recentemente sostituito l'ISVAP. È una Autorità indipendente che opera per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la protezione dei consumatori. Sul sito dell'IVASS è presente l'elenco di tutte le imprese di assicurazione italiane.

www.ioeirischi.it è il sito di Io&Irischi, l'iniziativa educativa realizzata dal Forum ANIA - Consumatori per diffondere la cultura assicurativa nelle scuole medie e superiori e nelle famiglie italiane. È promossa in collaborazione con le Università Cattolica del Sacro Cuore e Luigi Bocconi di Milano, l'Associazione Europea per l'Educazione Economica e il patrocinio di INDIRE.

L'ASSICURAZIONE IN CHIARO

Una collana di guide per il consumatore.

Una collana di guide per conoscere da vicino il mondo delle assicurazioni e prendere confidenza con le principali soluzioni utili per la tutela del proprio benessere e della propria famiglia.

Con "L'Assicurazione in chiaro", Forum ANIA - Consumatori intende promuovere l'informazione e la cultura assicurativa, dedicando queste guide a chi vuole capire le caratteristiche delle polizze, nei loro aspetti sia normativi che pratici, per scegliere in modo consapevole e informato la protezione adeguata alle proprie esigenze.

Nella collana sono già stati pubblicati quattro volumi, dedicati all'assicurazione r.c. auto, all'intermediazione assicurativa, all'assicurazione vita e all'assicurazione casa e famiglia.





FORUM ANIA CONSUMATORI

Fanno parte del Forum e sono rappresentate nel suo organo direttivo
nove associazioni dei consumatori

